

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 29/33/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, MA. Am., esercente l'attività di agente di commercio, proponeva ricorso avverso il silenzio - rifiuto - dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla richiesta di rimborso dell'imposta Irap - relativa agli anni d'imposta dal 2004 al 2007.

Sosteneva:

1. Che l'attività risultava priva di autonoma organizzazione produttiva per mancanza di capitale impiegato e di lavoro altrui;
2. L'attività veniva svolta dal solo titolare con l'ausilio di una sola autovettura;

Allegava al ricorso

- l'istanza di rimborso complete di quietanze di versamento;
- certificato di attribuzione della partita iva;
- elenco dei beni strumentali anno 2007 - (autovettura - computer - moto)

Rimborso € 28.412.88

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rho

Faceva presente che la Corte Costituzionale nella sentenza 156 del 2001 aveva precisato che l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa.

È dunque pacifico che i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente o rappresentate di commercio, riferendosi ad una attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 del c.c. sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi di impresa (sentenza Cassazione 7899 del 30/03/1977). Il contribuente svolgendo una attività di impresa ha presentato il quadro G.

Inoltre non dimostra, come asserisce che svolge la propria attività senza l'impiego di dei dipendenti e/o con il possesso di pochi beni strumentali.

Negli anni in questione 2004 - 2007 ha presentato gli studi di settore nei quali si evidenziano una serie di elementi relativamente ai beni strumentali:

2004 - 2 autovetture - 2 computer per un totale di € 38.623;

2005 - 1 autovettura e 2 computer per un totale di € 27.362;

2006 - 1 autovettura e 2 computer per un totale di € 33.142

2007 - la presenza di una sola autovettura 1 per un totale di b.s. di € 27.562.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano - sezione 44 - con sentenza n. 172/44/10 del 04/06/2010 - 25/06/2010.

Rigettava il ricorso con la seguente motivazione:.

"Va rilevato che è onere del ricorrente provare la sussistenza del requisito della "minima organizzazione per esercitare l'attività".

Il contribuente si è limitato a produrre un semplice elenco di beni strumentali dell'anno 2007, laddove sarebbe stato necessario produrre la documentazione dei redditi per gli anni in questione al fine di provare la mancanza la mancanza di dipendenti e/O collaboratori, di beni immobili, di beni strumentali oltre il necessario, ecc."

Avverso la sentenza di primo grado il contribuente depositava atto di appello. Si riportava ai motivi già esposti in sede di ricorso introduttivo ed allegava la seguente documentazione:

- elenco dei beni strumentali dal 2004 al 2007;
- copie delle dichiarazioni dei redditi dal 2004 al 2007

Si costituiva l'Ufficio.

In via preliminare sostiene la inammissibilità della produzione documentale in grado di appello.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 345 comma 3 del c.p.c. e dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92. Il contribuente aveva la possibilità di produrre la documentazione in primo grado sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.

Nel merito ribadisce quanto già prospettato nel primo grado del giudizio con riferimento alla natura imprenditoriale dell'attività degli agenti di commercio. In particolare sottolinea che, anche con riferimento alla dichiarata assenza di collaboratori, il contribuente risulta smentito dalla corresponsione in tutti gli anni di imposta considerati, di provvigioni corrisposte a Fossati Viviana, che risulta esercitare l'attività di agente di commercio nel medesimo settore.

Alla pubblica udienza di trattazione del 26/09/2011, sono presenti: per il contribuente il Rag. Ba. Ed.;

per l'Ufficio la dott.ssa Siepi Claudia

L'Ufficio eccepisce la nullità della presentazione della documentazione in questo grado.

Le parti si riportano ai propri atti.

La causa veniva discussa in Camera di Consiglio e decisa lo stesso giorno.

MOTIVAZIONE

L'appello del contribuente merita parziale accoglimento.

L'eccezione di inammissibilità della produzione documentale in appello sollevata dall'Ufficio non è accoglibile per i motivi che seguono: Nel processo tributario il regime giuridico della produzione in appello di nuovi documenti è diverso da quello della proposizione in appello di nuove domande o eccezioni, in quanto, mentre questa è vietata - art. 57 (tranne che per le domande aventi ad oggetto gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e per le eccezioni che siano rilevabili di ufficio) dal D.Lgs. n. 546 del 1992, la prima, produzione documentale in appello, è espressamente consentita dall'art. 58, comma 2, del medesimo decreto, il quale - diversamente da quanto previsto per il giudizio civile dall'art. 345 c.p.c. - fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti (cfr. Cass. 12022/2009, Cass. 3611/2006 e altre).

In merito al rimborso dell'imposta Irap questa Commissione si riporta a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui "a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e cioè quando

- a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
- c) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;

È obbligo del contribuente dimostrare l'assenza di una autonoma struttura organizzativa collegata all'attività capace di produrre reddito e conseguentemente la mancanza del presupposto impositivo dell'IRAP.

Nel caso del presente contenzioso dalla documentazione depositata dal contribuente e dall'Ufficio risulta:

che il contribuente negli anni d'imposta, dal 2004 al 2008 ha ricevuto fatture dalla contribuente Fossati che non è dipendente né collaboratore continuativo o occasionale, ma lavoratore autonomo, dotato di partita iva, esercente l'attività di agente di commercio;

- che i beni strumentali utilizzati, riportati negli studi di settore allegati alla dichiarazione e nel prospetto allegato in sede di ricorso introduttivo ed in appello non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione

Inoltre esaminando i dati contabili riportati nelle dichiarazioni dei redditi risulta che l'incidenza dell'importo relativo agli ammortamenti dei beni strumentali e l'incidenza del totale complessivo dei componenti negativi sono di importo modesto come di seguito riportato:

- anno 2004 - amm.ti 02,97% - totale componenti negativi 14,54% - redditività 85,46%
- anno 2005 - amm.ti 03,65% - totale componenti negativi 14,18% - redditività 85,82%
- anno 2006 - amm.ti 03,04% - totale componenti negativi 12,81% - redditività 87,19%
- anno 2007 - amm.ti 5,03% - totale componenti negativi 16,09% - redditività 83,91

Nell'importo richiesto a rimborso di € 28.412,88, risulta contabilizzato anche il versamento relativo all'anno d'imposta 2003 di € 348,89 effettuato in data 16/08/2004 non rimborsabile in quanto relativo ad un anno d'imposta diverso da quelli oggetto del presente contenzioso.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, l'appello proposto dalla contribuente merita parziale accoglimento.

La peculiarità della materia giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente l'appello rettificando l'importo richiesto a rimborso in € 28.063,99.. Spese compensate.